I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1325/95 DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 517/94, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia d'importazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni [1], il Consiglio ha istituito nei confronti dei paesi elencati negli allegati III B, IV, V e VI di tale regolamento taluni contingenti quantitativi indicati in tali allegati;

considerando che, a norma dell'articolo 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e all'adeguamento dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in appresso denominato atto relativo all'adesione, il regolamento (CE) n. 517/94, e in particolare i contingenti da esso istituiti, si applicano agli Stati aderenti; che, tuttavia, in applicazione dell'articolo 30 dell'atto di adesione, è opportuno adeguare i contingenti suddetti secondo gli orientamenti definiti nell'allegato II dell'atto di adesione e alle condizioni previste dall'articolo 169 dello stesso;

considerando che, nel determinare il livello dei contingenti, il Consiglio si è adoperato di ricercare un certo equilibrio tra una tutela adeguata dei settori dell'industria comunitaria interessati ed il mantenimento dei flussi commerciali tradizionali con i paesi interessati, tenendo conto dei diversi interessi in causa;

considerando che, nell'ottica dell'adesione, è opportuno preservare tale equilibrio, assicurando nel contempo, alla luce degli orientamenti definiti nell'allegato II dell'atto di adesione, la continuità dei flussi commerciali tradizionali degli Stati aderenti per quanto riguarda i prodotti interessati; che a tal fine le importazioni effettuate nel 1993, l'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici completi, possono essere ritenute rappresentative dell'evoluzione degli scambi commerciali tradizionali;

considerando che pertanto è opportuno adattare i livelli dei contingenti fissati su base annuale dal regolamento (CE) n. 517/94, aggiungendovi i quantitativi equivalenti alle importazioni effettuate nel 1993;

considerando che il 19 gennaio 1995 la Commissione ha parafato un accordo sul commercio dei prodotti tessili non soggetti all'accordo bilaterale AMF;

considerando che, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1995, i contingenti quantitativi istituiti dal regolamento (CE) n. 517/94 negli allegati III B, IV, V e VI devono essere modificati come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III B, IV, V e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono sostituiti dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

[1] GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2798/94 (GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 6).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BARNIER

ALLEGATO

« *ALLEGATO III B*

Limiti quantitativi annui di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino

Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Categoria	Unità	Quantità
1	tonnellate	6 926,0
2	tonnellate	8 545,0
2 a	tonnellate	1 931,0
3	tonnellate	935,0
5	1 000 pezzi	1 986,0
6	1 000 pezzi	1 048,0
7	1 000 pezzi	602,0
8	1 000 pezzi	2 664,0
9	tonnellate	877,0
15	1 000 pezzi	772,0
16	1 000 pezzi	575,0
67	1 000 pezzi	722,0

ALLEGATO IV

Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 1

(Le designazioni dei prodotti delle categorie di cui al presente allegato figurano all'allegato I A del presente regolamento)

COREA DEL NORD

Categoria	Unità	Quantità
1	tonnellate	128,0
2	tonnellate	145,0
3	tonnellate	49,0
4	1 000 pezzi	285,0
5	1 000 pezzi	123,0
6	1 000 pezzi	144,0
7	1 000 pezzi	93,0
8	1 000 pezzi	201,0
9	tonnellate	71,0
12	1 000 pezzi	1 290,0
13	1 000 pezzi	1 509,0
14	1 000 pezzi	96,0
15	1 000 pezzi	108,0
16	1 000 pezzi	55,0
17	1 000 pezzi	38,0
18	tonnellate	61,0
19	1 000 pezzi	411,0
20	tonnellate	142,0
21	1 000 pezzi	2 961,0
24	1 000 pezzi	263,0
26	1 000 pezzi	173,0
27	1 000 pezzi	179,0
28	1 000 pezzi	285,0
29	1 000 pezzi	75,0
31	1 000 pezzi	293,0
36	1 000 pezzi	91,0
37	1 000 pezzi	356,0
39	1 000 pezzi	51,0
59	1 000 pezzi	466,0
61	1 000 pezzi	40,0
68	1 000 pezzi	75,0
69	1 000 pezzi	184,0
70	1 000 pezzi	270,0
73	1 000 pezzi	93,0
74	1 000 pezzi	133,0
75	1 000 pezzi	39,0
76	tonnellate	75,0
77	tonnellate	9,0
78	tonnellate	115,0
83	tonnellate	34,0
117	tonnellate	51,0
118	tonnellate	23,0
142	tonnellate	10,0
151 A	tonnellate	10,0
151 B	tonnellate	10,0
161	tonnellate	152,0

ALLEGATO V

di cui all'articolo 3, paragrafo 3 ·

(Le descrizioni dei prodotti delle categorie elencate nel presente allegato si trovano nell'allegato I A del presente regolamento)

COREA DEL NORD

Categorie : 10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 109, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146 A, 146 B, 146 C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.

ALLEGATO VI

Traffico di perfezionamento attivo

Limiti annui comunitari di cui all'articolo 4

Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia ed ex Repubblica iugoslava d Macedonia

Categoria	Unità	Quantità
5	1 000 pezzi	3,692
6	1 000 pezzi	10,755
7	1 000 pezzi	5,496
8	1 000 pezzi	12,888
15	1 000 pezzi	5,743
16	1 000 pezzi	3,182 »